



**«RIFLESSIONI IN PILLOLE»
SULL'INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEL
FARMACISTA TITOLARE e
DEL FARMACISTA DIPENDENTE**

LABOUR CONSULTING SRLTP

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)

Dott. M. Marmioli - Rag. L. Scalabrini

Consulenti del Lavoro

OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL FARMACISTA

2

Il Farmacista titolare e il Farmacista dipendente.

Tutti gli iscritti all'Ordine sono automaticamente iscritti anche all' Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (Enpaf), la decorrenza dell'iscrizione e della cancellazione decorre dalla data in cui il Consiglio direttivo dell'Ordine adotta la relativa deliberazione. Il contributo obbligatorio all'Enpaf è forfetario, quindi non legato al reddito professionale ed è infrazionabile.

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.420,00	28,00	15,00	4.463,00
Doppio	8.840,00	28,00	15,00	8.883,00
Triplo	13.260,00	28,00	15,00	13.303,00
Rid. del 33,33%	2.947,00	28,00	15,00	2.990,00
Rid. del 50%	2.210,00	28,00	15,00	2.253,00
Rid. del 85%	663,00	28,00	15,00	706,00
Solidarietà 3% (dipendenti)	133,00	28,00	15,00	176,00
Solidarietà 1% (disoccupati)	44,00	28,00	15,00	87,00

L'Enpaf, come è noto, è l'Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti che eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto, secondo le norme di legge o di regolamento.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL FARMACISTA

La contribuzione intera. Vi sono alcune categorie di iscritti che non possono accedere ad alcun beneficio contributivo (vedi infra riduzione) e quindi sono tenuti a versare il contributo intero, si tratta dei:

- titolari di farmacia-parafarmacia;
- soci di società di gestione di farmacia privata o parafarmacia;
- iscritti che lavorano in farmacia o parafarmacia in qualità di collaboratori di impresa familiare;
- esercenti attività professionale in regime libero – professionale;
- esercenti attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
- titolari di borse di studio che comportano lo svolgimento di attività professionale, per le quali non sussista l'obbligo di versare la contribuzione alla Gestione Separata Inps.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO DEL FARMACISTA

La contribuzione ridotta. Possono chiedere la riduzione del contributo previdenziale le seguenti categorie di iscritti (casi principali):

- iscritti che esercitano attività professionale in regime di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, per i quali viene versata la contribuzione ad altro Istituto di previdenza (aliquote: 33,33%; 50%, 85%);
- iscritti che non svolgono attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%);
- iscritti che siano titolari di una pensione Enpaf e non esercitino attività professionale (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);
- iscritti che siano disoccupati temporanei e involontari, inseriti nelle liste anagrafiche dei Centri per l'impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. (aliquote: 33,33%; 50%; 85%);

CORRELAZIONI CON INPS – COMPENSI AMMINISTRATORE

Fermi restando gli obblighi che impongono al farmacista l'iscrizione all'Enpaf per l'esercizio della professione, in qualsiasi forma questa si concretizzi nell'impresa, eventuali compensi che venissero definiti per il ruolo di amministratore comportano l'obbligo per il soggetto (che opera nell'impresa esercitando la professione di farmacista oltre al ruolo di amministratore) di assoggettamento alla contribuzione Inps gestione separata.

Pertanto:

5

- ✓ Un farmacista socio dell'impresa che esercita la professione nella stessa è iscritto all'Enpaf in base agli obblighi correlati all'esercizio della professione.
- ✓ Se lo stesso è anche **amministratore della società**, eventuali compensi ricevuti a tale titolo – non essendo riconducibili all'esercizio della professione – **comportano l'obbligo di iscrizione e versamento alla gestione separata Inps nella misura ridotta** (24% sui compensi di cui 2/3 a carico della società e 1/3 a carico dell'amministratore).

Si configura pertanto, nel caso di specie, **una doppia contribuzione dovuta dal medesimo soggetto**. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del Farmacista che sia anche socio amministratore, venga sottratta alla contribuzione previdenziale sul compenso percepito in qualità di amministratore.

CORRELAZIONI CON INPS – FAMILIARI COADIUVANTI

I familiari del farmacista – non iscritti all'albo professionale – che collaborano nell'impresa familiare, così come i familiari coadiuvanti dell'impresa, devono essere iscritti alla **gestione IVS commercio presso l'Inps**.

Ciò in base a quanto definito dall'Inps stessa con circolari n. 163 del 17 luglio 1984 e n. 70 del 26 aprile 2004.

In tale ipotesi, il farmacista titolare – oltre a contribuire all'Enpaf per la propria attività professionale – deve essere iscritto all'Inps come «**titolare non attivo**» per consentire l'adempimento contributivo Inps per il coadiuvante familiare.

La contribuzione è pari al 23,64% del reddito (20,64% < 21 anni) con minimo di 3.682,99 €.

Spazio al confronto ed alle domande



Domande frequenti ...

Contributi previdenziali e assistenziali - FARMACISTI CON DOPPI ONERI: SCATTA LA RIDUZIONE

Gli indirizzi regolamentari previsti dalla cassa professionale dei farmacisti in caso di contemporanea attività anch'essa iscrivibile ad una forma di previdenza obbligatoria prevedono che, coloro che in relazione all'attività professionale svolta, **siano soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ad esempio al Fpld Inps**, hanno diritto alla riduzione del contributo fisso dovuto all'Enpaf (articolo 21 regolamento). La Federazione degli ordini dei farmacisti ha espresso un proprio parere all'interno del quale vengono individuate una serie di attività di **lavoro dipendente qualificabili come attività professionale del farmacista**, che permettono la riduzione indicata. Tra queste attività ne segnaliamo alcune solo a titolo esemplificativo: attività di farmacovigilanza presso Regioni, Asl, aziende ospedaliere, Irccs e industrie farmaceutiche; farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl, ecc. ecc.

In questi casi la contribuzione all'ENPAF, si riduce sino del 85%.

Domande frequenti ...

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche - IL FARMACISTA ASSUNTO DEDUCE I CONTRIBUTI ENPAF.

Un contribuente iscritto all'ordine dei farmacisti e all'Enpaf che non esercita la libera professione che è stato assunto come dipendente presso una farmacia, può dedurre dal reddito complessivo (es. redditi di fabbricati e reddito da lavoro dipendente da modello Cu rilasciato dalla farmacia) i contributi previdenziali pagati all'Enpaf.

Infatti, tali contributi sono a carattere previdenziale e, come tali, l'[articolo 10](#) del Dpr 917/86 ne prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi.

Domande frequenti ...

IL CUMULO SI FA CON L'ENTE DELL'ULTIMA CONTRIBUZIONE

In via generale, si ritiene che per la procedura per chiedere la pensione in regime di cumulo - ex articolo 1, commi 239 e seguenti della legge 228/2012, di Stabilità per il 2013, così come modificato dall'articolo 1, comma 195, della legge 232/2016 (di Bilancio per il 2017), che ha esteso, dal 1° gennaio 2017, l'istituto del cumulo dei contributi anche a quelli provenienti dalle Casse professionali degli enti di previdenza, di cui al [Dlgs 509/1994](#) (**Enpaf**, Enpam, Inpgi ecc.) e al [Dlgs 103/1996](#) - la domanda debba essere presentata **all'ente previdenziale dove è stata accreditata l'ultima contribuzione**. Sarà quest'ultimo ente ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti nei quali sono presenti i contributi da cumulare.

Domande frequenti ...

Contributi previdenziali e assistenziali - IL FARMACISTA «PUBBLICO» o PRIVATO CON DOPPIA ISCRIZIONE.

La ricongiunzione dei periodi assicurativi , ai sensi della legge 45/90, dei contributi versati all'Enpaf, non coincidenti con quelli versati all'Inps (ex Inpdap per i dipendenti pubblici), può avvenire ove sia intervenuta **la cessazione dell'iscrizione dalla cassa previdenziale alla quale sono stati versati i contributi da ricongiungere** (es. all'Enpaf). L'articolo 1 della legge 45/90 stabilisce che *«al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo»*. Quindi sino a quando vi è l'obbligo di iscrizione all'Enpaf (con obbligo di versare i relativi contributi), non si può ottenere in linea generale la ricongiunzione dei contributi.

LA TOTALIZZAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEI REQUISITI ALLA PENSIONE - I REQUISITI (sintesi - per approfondimento sui regimi transitori si veda regolamento sul sito). L'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia e di anzianità è soggetto alle seguenti condizioni:

- **pensione di vecchiaia:** età pensionabile (68 anni e quattro mesi di età dal 1° gennaio 2016 - si consiglia di verificare gli incrementi della speranza di vita previsto per il sistema generale obbligatorio) abbia maturato 30 anni di iscrizione e contribuzione effettive e 20 anni di attività professionale;
- **pensione di anzianità (abrogata dal 2016)** possesso, sempre da parte del richiedente, di **un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni**, indipendentemente dall'età anagrafica;
- possesso degli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell'anzianità contributiva e dell'età, stabiliti dai singoli ordinamenti per la concessione della pensione di vecchiaia (normalmente la cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero).